



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO  
Sistema Sanitario Regione Liguria

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*

*DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020*

## **RISCHIO GRAVIDANZA E LAVORO IN AMBITO SANITARIO**

(Titolo VI, VIII, IX e X D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

### **Gravidanza e lavoro in ambito sanitario**

Nel settore sanitario, alcune attività lavorative possono comportare una condizione di pregiudizio per la salute della donna e del bambino, sia durante il periodo della gravidanza sia durante il *post-partum*. Pertanto la normativa italiana ha previsto norme specifiche, a tutela di tali periodi, riunite in un unico corpo legislativo all'interno del D. lgs. 26 marzo 2001 n. 151 che ha congiunto tutte le leggi precedenti sulla tutela della salute riproduttiva (1).

Il decreto, in sintesi, prevede alcuni periodi di astensione dal lavoro:

*Congedo di maternità (art. 16)*: periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi.

*Flessibilità del congedo di maternità (art. 20)*: la lavoratrice, se in buona salute, può decidere a sua discrezione di avvalersi della possibilità di astenersi a partire dal mese precedente la data del parto fino ai quattro mesi successivi, a condizione che un ginecologo del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionato, ed il medico competente, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

*Estensione del divieto (art. 17)*: la direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono per quanto di rispettiva competenza l'interdizione anticipata delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria ed eventualmente anche per il periodo dalla fine del congedo obbligatorio di maternità fino al settimo o dodicesimo mese dopo il parto (in presenza del rischio da lavoro notturno), per i seguenti motivi:

1. per competenza della ASL: nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
2. per competenza della direzione territoriale del lavoro: quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO  
Sistema Sanitario Regione Liguria

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*

*DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020*

*Congedo parentale (art. 32):* per ogni bambino nei primi dodici anni di vita, la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, ed il padre lavoratore, a partire dalla nascita del figlio, si possono astenere dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

La tutela prevista da tale normativa si applica per il periodo della gravidanza e per i setti mesi successivi alla data del parto nei confronti delle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato (art. 6 e 8).

Il D.lgs.151/2001 elenca, inoltre, i lavori vietati durante il periodo della gravidanza e fino al settimo mese a decorrere dalla data del parto (art.7 All. A e B).

Il datore di lavoro valuta (art. 11) i rischi per la salute e la sicurezza, in particolare quelli dovuti agli agenti elencati nell'Allegato C, per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo *post-partum*, così come successivamente ribadito dall'art. 28 comma 1 del D. lgs. 81/2008 (2). Qualora la valutazione dei rischi di cui all'art. 11 riveli un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio individuato sia evitata, modificando temporaneamente le condizioni e l'orario di lavoro (art. 12).

Nella tabella 1 sono riportati i principali rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, e nella tabella 2 le indicazioni operative per il medico competente al fine di rendere omogeneo il percorso e la gestione della lavoratrice madre dalla comunicazione dello stato di gravidanza fino al termine dell'allattamento.



## TABELLA 1

### Principali rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri in ambito sanitario

Rischio	Normativa di riferimento	Limitazioni e periodo tutelato		
		Gestazione	Fino al settimo mese dal parto	Allattamento oltre il settimo mese <sup>1</sup>
Gas anestetici (protossido di azoto e alogenati)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare Ministero della Salute 14/03/1989 n.5</li><li>• D.Lgs.151/2001 art.7 All. A lett. A</li></ul>	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Non può essere esclusa l'escrezione nel latte materno, pertanto si impone il divieto di esposizione fino al termine dell'allattamento, analogamente a quanto previsto dalla normativa per i farmaci chemioterapici antiblastici e per i radionuclidi
Farmaci chemioterapici antiblastici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provvedimento 05/08/1999 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</li><li>• D. Lgs. 151/2001 art.7 All. A lett. A</li></ul>	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione
Agenti chimici (Titolo IX Capo I D.Lgs: 81/08) <sup>2</sup> Es. glutaraldeide <sup>3</sup>	D.Lgs.151/2001 art.7 All. A lett. A	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Non può essere esclusa l'escrezione nel latte materno, pertanto si impone il divieto di esposizione fino al termine dell'allattamento, analogamente a quanto previsto dalla normativa per i farmaci chemioterapici antiblastici e per i radionuclidi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020

TABELLA 1 Principali rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri in ambito sanitario

(Continuazione)

Rischio	Normativa di riferimento	Gestazione	Limitazioni e periodo tutelato	
			Fino al settimo mese dal parto	Allattamento oltre il settimo mese <sup>1</sup>
Agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II D.lgs. 81/2008) <sup>4</sup> Es. Bromuro di Etidio, Acrilamide	D.lgs.151/2001 art.7 All. A lett. A e C	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Non può essere esclusa l'escrezione nel latte materno, pertanto si impone il divieto di esposizione fino al termine dell'allattamento, analogamente a quanto previsto dalla normativa per i farmaci chemioterapici antiblastici e per i radionuclidi
Formaldeide secondo il regolamento UE n. 605/2014; dal 01/01/2016 è classificata come cancerogeno di categoria 1b <sup>5</sup>	D.lgs.151/2001 art.7 All. A lett. A e C	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Non può essere esclusa l'escrezione nel latte materno, pertanto si impone il divieto di esposizione fino al termine dell'allattamento, analogamente a quanto previsto dalla normativa per i farmaci chemioterapici antiblastici e per i radionuclidi
Agenti biologici: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenti biologici dei gruppi 3,4 ex D.lgs.81/2008 art.268</li> <li>• Toxoplasma</li> <li>• Rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)</li> </ul>	D.lgs.151/2001 art.7 All. B lett. A1 b, All. A lett. A e L	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Nessun divieto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri agenti biologici di gruppo 2 ex D.lgs. 81/2008 art.268 Es. Clostridium tetani</li> </ul>	D.lgs. 151/2001 art.11 All. C lett. A2	Divieto da valutare a seconda dell'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 11 del D. Lgs.151/2001	Divieto da valutare a seconda dell'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 11 del D. Lgs.151/2001	Nessun divieto



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020

TABELLA 1 Principali rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri in ambito sanitario

(Continuazione)

Rischio	Normativa di riferimento	Gestazione	Limitazioni e periodo tutelato	
			Fino al settimo mese dal parto	Allattamento oltre il settimo mese <sup>1</sup>
Stress lavoro-correlato	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs. 151/2001 art.11 All. C lett. A1 g</li> <li>D.lgs. 81/2008 art. 28 comma 1</li> </ul>	Interdizione dai reparti/strutture valutati ad alto rischio per stress lavoro-correlato a seguito della valutazione dei rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 151/2001	Interdizione dai reparti/strutture valutati ad alto rischio per stress lavoro-correlato a seguito della valutazione dei rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 151/2001	Nessun divieto
Lavoro notturno o a turni dalle ore 24 alle ore 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs.151/2001 art.53</li> <li>D.Lgs. 66/2003 art.11</li> </ul>	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Divieto fino al primo anno di età del figlio (su richiesta, fino ai tre anni)
Radiazioni ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.lgs. 230/1995 art.69</li> <li>D.Lgs. 151/2001 art. 8 e art. 7 All. A lett. O</li> </ul>	Divieto di accesso in zone controllate o sorvegliate	Divieto di accesso in zone controllate o sorvegliate	Divieto in caso di attività a rischio contaminazione
Radiazioni non ionizzanti Es. Risonanza Magnetica, elettrobisturi, radarterapia, magnetoterapia a bassa frequenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.M. 02/08/1991 All.1</li> <li>D.lgs. 151/2001 All. C</li> </ul>	Divieto di accesso nella zona di rispetto per la Risonanza Magnetica <sup>6</sup>	Nessun divieto	Nessun divieto
Movimentazione manuale dei carichi. Es. trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino e spostamento pesi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>D.Lgs.151/2001 art. 7 comma 1 all. A lett. F</li> </ul>	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione (in base a tipologia ed entità del carico e frequenza della movimentazione)	Nessun divieto



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020

TABELLA 1 Principali rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri in ambito sanitario

(Continuazione)

Rischio	Normativa di riferimento	Gestazione	Limitazioni e periodo tutelato	
			Fino al settimo mese dal parto	Allattamento oltre il settimo mese <sup>1</sup>
Posture prolungate ed incongrue  Es. attività in postura eretta prolungata se supera metà dell'orario lavorativo; attività in posizioni obbligate affaticanti	D. Lgs.151/2001 art.7 All. A lett. G	Divieto di esposizione	Nessun divieto	Nessun divieto
Lavori nei reparti per malattie nervose e mentali	D. Lgs.151/2001 All. A lett. L	Divieto di esposizione	Divieto di esposizione	Nessun divieto
Pendolarismo. Si raccomanda la necessità di informare la lavoratrice in stato di gravidanza circa la possibilità di richiedere, alla direzione territoriale del lavoro, l'interdizione anticipata se presenti almeno due dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>distanza oltre 100 km;</li> <li>tempo di percorrenza oltre 2 ore tra andata e ritorno;</li> <li>impiego di 2 o più mezzi di trasporto;</li> <li>caratteristiche del percorso sfavorevoli.</li> </ul> Dall'inizio del settimo mese di gravidanza è sufficiente solo il requisito della distanza o del tempo di percorrenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linee direttrici della Commissione della Comunità Europea del 05/10/2000</li> <li>D. Lgs.151/2001 art. 17 comma 1, art.11, All C lett. A1 g</li> <li>Circolare Regione Liguria 20/03/2007</li> </ul>	Il medico competente ha la facoltà di non concedere la flessibilità del congedo di maternità (art. 20) se presente anche solo uno dei requisiti menzionati.	Nessun divieto	Nessun divieto



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020

TABELLA 1 Principali rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri in ambito sanitario

(Continuazione)

Rischio	Normativa di riferimento	Gestazione	Limitazioni e periodo tutelato	
			Fino al settimo mese dal parto	Allattamento oltre il settimo mese <sup>1</sup>
Spostamenti a bordo di mezzi di comunicazione in moto (es. automezzi aziendali)	D. Lgs. 151/2001 All. A lett. O art. 11 All. C lett. A1 g	Divieto di esposizione	Nessun divieto	Nessun divieto

<sup>1</sup> La normativa prevede il divieto per le lavoratrici che proseguono l'allattamento oltre il settimo mese solo per i radionuclidi, i chemioterapici antiblastici e il lavoro notturno fino al compimento del dodicesimo mese di vita del figlio; per le sostanze chimiche si impone tuttavia precauzionalmente di evitare l'esposizione per la possibilità di contaminazione del latte materno.

<sup>2</sup> Agenti chimici: sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D. lgs. 03/02/1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, e del D. lgs. 16/07/1998, n. 285; sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti indicazioni di pericolo (tra parentesi la vecchia classificazione): H370 (R39) provoca danni agli organi, H351 (R40) sospettato di provocare il cancro, H334 (R42) può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato, H317 (R43) può provocare una reazione allergica cutanea, H373 (R48) può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, H360F (R60) può nuocere alla fertilità, H360D (R61) può nuocere al feto; sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: H334 (R42) può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato, H317 (R43) può provocare una reazione allergica cutanea.

<sup>3</sup> H334 (R42) può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato, H317 (R43) può provocare una reazione allergica cutanea.

<sup>4</sup> Sostanze e preparati classificati con le indicazioni di pericolo (tra parentesi la vecchia denominazione) H350 (R45) può provocare il cancro, H350i (R49) può provocare il cancro se inalato, H340 (R46) può provocare alterazioni genetiche, H341 (R68) sospettato di provocare alterazioni genetiche.

<sup>5</sup> H350 (R45), H317 (R43), H341 (R68).

<sup>6</sup> Si precisa che la normativa vigente prevede il divieto solo per l'esposizione ad apparecchiature a Risonanza Magnetica, tuttavia per analogia si raccomanda di estendere il divieto anche per altre fonti di radiazioni non ionizzanti sempre in seguito ad accurata valutazione dei rischi di cui all'art. 11.



**TABELLA 2**  
**Indicazioni operative per il medico competente**

Tipologia di visita	Documentazione richiesta	Giudizio idoneità	Periodo di validità
Preventiva/periodica (art. 41, comma 2, lett. a e b, D.lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentazione attestante stato di gravidanza fisiologico (accertarsi dell'avvenuta comunicazione da parte della lavoratrice al datore di lavoro dello stato di gravidanza)</li><li>• Accertamenti complementari come da protocollo sanitario (sono inclusi esami sierologici volti a valutare la suscettibilità per patologie da agenti biologici di interesse per la gravidanza, quali varicella, rosolia, ecc.)</li></ul>	Idonea con limitazioni: rigoroso rispetto dei limiti e divieti ex D. lgs. 151/2001	Rivedibilità in base alla periodicità stabilita nel protocollo sanitario o eventuale periodicità diversa a discrezione del medico competente
Su richiesta della lavoratrice (art. 41, comma 2, lett. C, D. lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentazione clinica relativa alle problematiche di salute che hanno motivato la richiesta (accertarsi dell'avvenuta comunicazione da parte della lavoratrice al datore di lavoro dello stato di gravidanza)</li></ul>	Idonea con limitazioni: rigoroso rispetto dei limiti e divieti ex D. lgs. 151/2001. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in relazione all'attività svolta e alle condizioni cliniche contingenti. Eventuale invio al ginecologo curante nell'ipotesi di condizioni passibili di determinare interdizione anticipata per patologia	Rivedibilità alla scadenza del precedente giudizio di idoneità o eventuale periodicità diversa a discrezione del medico competente.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020

TABELLA 2 Indicazioni operative per il medico competente (Continuazione)

Tipologia di visita	Documentazione richiesta	Giudizio idoneità	Periodo di validità
Per richiesta flessibilità congedo maternità (art.20,D. Lgs. 151/2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificazione del ginecologo curante appartenente al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o con esso convenzionato, attestante che il proseguimento dell'attività lavorativa non è pregiudizievole per la salute della gestante e del nascituro</li> </ul>	<p>Si certifica assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto.</p> <p>Note: Si ribadisce l'obbligo al rigoroso rispetto dei limiti e divieti ex D.lgs. 151/2001.</p> <p>Tra i divieti previsti, si ricorda anche che, durante l'ottavo mese di gravidanza, la lavoratrice non deve essere adibita ad attività che prevedano movimenti pericolosi per il feto, non deve mantenere posizioni di lavoro che comportino fatica o comunque essere esposta a disagi psico/fisici intensi.</p>	<p>Il periodo di validità del certificato è da riferirsi sino al termine dell'ottavo mese di gravidanza.</p> <p>Rivedibilità alla scadenza del giudizio di idoneità rilasciato ai sensi del D. lgs.81/2008.</p>
Per cambio mansione temporaneo (con nuovo profilo di rischio) (D. lgs. 81/2008 art. 41, comma 2, lett. d)	Comunicazione da parte del datore di lavoro al medico competente della nuova mansione individuata	Idonea con limitazioni: rigoroso rispetto dei limiti e divieti ex D. lgs. 151/2001	Rivedibilità in base alla periodicità stabilita nel protocollo sanitario o eventuale periodicità diversa a discrezione del medico competente.
Al rientro dopo astensione per gravidanza a rischio, prima del settimo mese dalla data del parto (art. 41, comma 2, lett. e-ter, D. lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale documentazione relativa a problematiche di salute emerse nel periodo di assenza</li> <li>Esami complementari come da protocollo sanitario, se in prossimità della scadenza del giudizio</li> </ul>	<p>Idonea con limitazioni: rigoroso rispetto dei limiti e divieti ex D.lgs. 151/2001 sino al settimo mese dalla data del parto.</p> <p><i>Se previsto lavoro notturno:</i> esclusione da turni notturni sino al dodicesimo mese dalla data del parto</p> <p><i>In caso di allattamento materno:</i> esclusione dall'esposizione a rischio chimico, farmaci chemioterapici antiplastici, gas anestetici e radionuclidi fino al termine del periodo di allattamento</p>	<p>I limiti e divieti ex D.lgs. 151/2001 decadono a partire dal settimo mese dalla data del parto, eccetto l'esenzione da turni notturni prevista sino al dodicesimo mese dalla data del parto.</p> <p>Rivedibilità in base alla periodicità stabilita nel protocollo sanitario o eventuale periodicità diversa a discrezione del medico competente.</p>



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020

TABELLA 2 Indicazioni operative per il medico competente (Continuazione)

Tipologia di visita	Documentazione richiesta	Giudizio idoneità	Periodo di validità
Al rientro dopo astensione per gravidanza a rischio, oltre il settimo mese dalla data del parto (D. lgs. 81/2008 art. 41, comma 2, lett. e-ter)	<ul style="list-style-type: none"><li>Eventuale documentazione relativa a problematiche di salute emerse nel periodo di assenza</li><li>Esami complementari come da protocollo sanitario, se in prossimità della scadenza del giudizio</li></ul>	Idonea <i>Se previsto lavoro notturno:</i> esclusione di turni notturni fino ad un anno dalla data del parto. <i>In caso di prosecuzione dell'allattamento materno:</i> esclusione dall'esposizione a rischio chimico, farmaci chemioterapici antitumorali, gas anestetici e radionuclidi fino al termine dell'allattamento	La limitazione al lavoro notturno decade al dodicesimo mese dalla data del parto. Rivedibilità in base alla periodicità stabilita nel protocollo sanitario o eventuale periodicità diversa a discrezione del medico competente.
Al rientro dopo interruzione di gravidanza se assenza superiore a 60 giorni continuativi (considerata a tutti gli effetti come malattia art.19, comma 1, D. lgs.151/2001, art. 41, comma 2, lett. e-ter, D. lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"><li>Eventuale documentazione relativa a problematiche di salute emerse nel periodo di assenza</li><li>Esami complementari come da protocollo sanitario, se in prossimità della scadenza del giudizio</li></ul>	Idonea o idonea con limitazioni/ prescrizioni in base all'esito della periodicità stabilita nel visita	Rivedibilità in base alla periodicità stabilita nel protocollo sanitario o eventuale periodicità diversa a discrezione del medico competente.
Al rientro dopo interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione (art. 16, comma 1-bis, D.lgs. 157/2001)	Certificazione del ginecologo curante appartenente al SSN o con esso convenzionato, che attesti che il rientro non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice	Si certifica che la ripresa dell'attività lavorativa non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice	Rivedibilità alla scadenza del giudizio di idoneità rilasciato ai sensi del D.lgs.81/2008.



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO  
Sistema Sanitario Regione Liguria

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*

*DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020*

**BIBLIOGRAFIA, NORMATIVE, PROVVEDIMENTI E DOCUMENTI SU ISOLABWEB**

Testo tratto dal documento GRAVIDANZA E LAVORO IN AMBITO SANITARIO

(a cura di Nicoletta Barbieri, Mauro Perria, Maria Gabriella Mavilia, Emanuela Massa, Sabrina Santoro, Alessandra Toletone, Guglielmo Dini, Paola Accinelli, Denise Sorasio, Francesco Copello, Paolo Durando).

Bibliografia:

- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 approvato con D. lgs. 26 Marzo 2001 n. 151 .  
[<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2001-04-26;151&vig=>. (ultimo accesso 24-12-2015)].
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. I della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 approvato con D. lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.  
[[http://www.normattiva .it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2008 -04-09;81&vig=](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2008-04-09;81&vig=). (ultimo accesso 24-12-2015)].



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO  
Sistema Sanitario Regione Liguria

*Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico*

## *DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2020*

### **ALLEGATO TECNICO**

#### **RISCHI PER LA GRAVIDANZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE**

Se l'attività lavorativa presenta rischi specifici per la salute della lavoratrice o del nascituro è fatto obbligo al datore di lavoro, oltre a valutare i rischi, evitare l'esposizione al rischio modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro o procedere allo spostamento temporaneo ad altre mansioni.

All'interno delle Strutture Sanitarie, si può ritenere che vadano considerati incompatibili con lo stato di gravidanza i seguenti rischi:

- a) Movimentazione Manuale Carichi- sollevamento, trasporto e spinta - di grado medio-elevato ed in particolare la movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto);
- b) Lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, che obbligano ad una posizione affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza; ad es. assistenza ai malati in tutti i reparti di degenza, attività di sala operatoria, (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto);
- c) Lavori di assistenza e di cura degli infermi nei reparti per malattie nervose e mentali: ad es. reparti di psichiatria, neuropsichiatria infantile e SERT (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto);
- d) Rischio Biologico: lavori con rischio medio o elevato di esposizione ad agenti biologici infettivi (gruppi di rischio da 2 a 4 di cui art. 268 D. Lgs. 81/08), nella misura in cui sia noto che tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie, mettono in pericolo la salute delle gestanti e/o del nascituro (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto) (es. reparti di malattie infettive, laboratori di microbiologia, pronto soccorso, pediatria, anatomia patologica, reparti dialisi, sale operatorie e degenze chirurgiche)
- e) Rischio Chimico: lavori con esposizione agli agenti chimici. Per l'estrema molteplicità e variabilità degli agenti è necessario di volta in volta valutare la pericolosità per la gravidanza dell'esposizione ai singoli prodotti. Sono in particolare da considerare (a meno che non si tratti di rischio definito moderato): lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), nocivi (Xn) o estremamente infiammabili (F+):

Sono da considerare comunque attività a rischio non moderato in caso di esposizione a sostanze e preparati classificati e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti indicazioni di pericolo:

- provoca danni agli organi H370 (R39);
  - sospettato di provocare il cancro H351 (R40);
  - può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H334 (R42);
  - può provocare una reazione allergica cutanea H317(R43);
  - può provocare il cancro H350 (R45)
  - può provocare alterazioni genetiche ereditarie H340 (R46);
  - può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta H373(R48);
  - può provocare il cancro se inalato H350i (R49);
  - può nuocere al feto H360D (R61);
  - lavori con manipolazione di chemioterapici antitumorali, antivirali e antimetaboliti;
  - lavori con esposizione a gas anestetici;
- Es. laboratori, oncologie, anatomia patologica, endoscopie, sale operatorie.

#### f) Rischi Fisici

- lavori che comportano l'esposizione diretta o riflessa alle radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto) e; ad es. radioterapie, medicine nucleari, attività interventistiche con apparecchiature a raggi X;
  - lavori che comportano l'esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti; ad es. fisioterapia con apparecchiature laser, marconiterapia, radarterapia, RMN (fino al termine del congedo di maternità);
  - lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche (fino al termine del congedo di maternità);
  - lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Leq superiori a 80 dBA); ad es. nelle centrali termiche (fino al termine del congedo di maternità);
  - lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici: ad es. nelle cucine; lavori in atmosfera a pressione superiore a quella naturale; es. camera iperbarica (fino al termine del congedo di maternità).
- g) E' vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino all'età di tre anni del bambino, ex art. 53 Dlgs. 151/2001;
- h) Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto): es. il lavoro solitario, reparti di rianimazione, pronto soccorso, SERT, oncologie.
- i) Condotta e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini, furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto malati, servizio trasporto documenti e materiali (fino al termine del congedo di maternità).

Da considerare che il pendolarismo viene citato dalle direttive UE come fattore di rischio (distanze di circa 100 km tra andata e ritorno, durata viaggio di circa 2 ore complessive, numero e tipi di mezzi di trasporto utilizzati, particolari caratteristiche del percorso) per cui in tali casi è possibile da parte della lavoratrice richiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro l'estensione del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro.

Si raccomanda alla lavoratrice l'interruzione immediata dell'attività lavorativa e la tempestiva comunicazione al proprio responsabile qualora ravvisi una situazione di pericolo per la propria salute o quella del nascituro o qualora vi siano eventuali indicazioni specifiche fornite dal ginecologo curante.

Il Medico Competente/ Autorizzato

La lavoratrice per ricevuta